

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

1 AGO. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI - 1 AGO. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -788-

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente:

"Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di animazione all'interno delle  
strutture residenziali sanitarie".



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di animazione all'interno delle strutture residenziali sanitarie".

*LA GIUNTA REGIONALE*

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi Sociali di concerto con l'Assessore alla Sanità;

VISTI l'articolo 117 della costituzione;

VISTO l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lazio;

ATTESA la necessità di favorire il processo di umanizzazione della degenza all'interno degli ospedali;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività di animazione, organizzate all'interno dei presidi ospedalieri, che coinvolgano i pazienti ricoverati, costituisce un ausilio emotivo e psicologico nei confronti dei malati e può rappresentare un apporto complementare alla cura sanitaria

VALUTATA l'esigenza di emanare delle norme generali che regolino l'esercizio delle attività di animazione all'interno degli ospedali e ad un tempo prevedere anche una forma di incentivazione per l'esercizio delle attività stesse;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Sociale;

ACQUISITO il parere della Direzione regionale Affari Giuridici e Legislativi;

all'unanimità

**DELIBERA**

di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge regionale avente come oggetto "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di animazione all'interno delle strutture residenziali sanitarie", composta di n. 5 articoli più la relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace




Politiche per la Famiglia e i Servizi Sociali  
Assessore

ALLEG. alla DELIB. N. 788  
DEL - 1 AGO, 2003



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE  
ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE”



*Art. 1*  
(l'inalità)

1. La Regione, al fine di migliorare qualitativamente il periodo della malattia e dell'ospedalizzazione e di favorire il processo di umanizzazione della degenza all'interno dei presidi ospedalieri e delle altre strutture residenziali che erogano prestazioni sanitarie, promuove iniziative riguardanti lo svolgimento di attività organizzate di animazione che coinvolgano i degenti all'interno dei presidi e delle strutture stesse.

Gen  
P. B. S.

Y. S.

**Art. 2**

(Attività di animazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i presidi pubblici e privati che erogano assistenza ospedaliera in regime di ricovero ordinario e le altre strutture residenziali che erogano prestazioni sanitarie, di seguito denominati strutture sanitarie, possono attuare progetti o programmi di attività di animazione da svolgere all'interno delle strutture stesse, come ausilio emotivo e psicologico nei confronti del paziente e come apporto complementare alla cura sanitaria.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è subordinato:

- a) alla presenza di idonei locali all'interno delle strutture;
- b) alla valutazione medica della possibilità di partecipazione dei pazienti in base al loro stato psico-fisico;
- c) alla compatibilità tra le attività stesse e le attività sanitarie svolte all'interno della struttura.

3. Le strutture sanitarie realizzano le attività di cui al presente articolo attraverso convenzioni con organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed altri enti privati che svolgano attività legate allo spettacolo e all'animazione di gruppo.

*San*  
*Buis*



*Art. 3*  
(Contributi regionali)

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 5, comma 1, concede contributi alle strutture sanitarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 2, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di servizi sociali di concerto con l'Assessore competente in materia di sanità e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le forme di controllo e di verifica dell'attuazione dei programmi o dei progetti in conformità alle disposizioni della presente legge, da svolgersi anche mediante le aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, nonché dell'eventuale revoca dei contributi in caso di mancata o irregolare attuazione dei programmi o dei progetti stessi.

*gum*  
*Feb 10*



**Art. 4**  
(Formazione)

1. La Regione, in sede di previsione delle iniziative relative alla formazione professionale, individua appositi ambiti formativi o aree di intervento formativo all'interno dei quali possono essere realizzati percorsi formativi sperimentali riguardanti la figura dell'animatore di corsia, con l'obiettivo di preparare operatori che possano svolgere attività di animazione all'interno delle strutture sanitarie.

2. Il percorso formativo e l'organizzazione dei relativi corsi, tenuti da docenti esperti del mondo dello spettacolo e dell'animazione di gruppo e da docenti esperti in psicologia e medicina, sono stabiliti di volta in volta dai provvedimenti regionali attuativi dei programmi comunitari.

*epu*

*l'bo*

*gll*

**Art. 5**  
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, nell'ambito dell'UPB H41 viene destinata, mediante istituzione di apposito capitolo, una quota di Euro 100.00 quale contributo alle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di animazione.

2. Allo copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede per l'esercizio finanziario 2003 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti all'unità previsionale di base F21. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le relative leggi regionali di bilancio.

3. Nell'ambito dell'unità previsionale di base F21, una quota dello stanziamento relativo all'attività di formazione professionale degli operatori sociali e sanitari e per l'orientamento pari ad Euro                     , è destinata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 alle finalità di cui all'articolo 4.



*gmu fbu<sup>o</sup>*